

*Regione Siciliana*ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE**IL DIRIGENTE GENERALE**

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21;
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTA la circolare n. 70272 del 25/05/2015 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'ARAN in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTA l'istanza del 22/09/2015, assunta al protocollo generale del Dipartimento in pari data al n. 121601 con la quale il Sig. Figlia Francesco Paolo, dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale dichiara che alla data del 28/12/2017 matura i requisiti per l'accesso alla pensione di anzianità in base alla normativa previgente il d.l. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla l.n. 214/2011 e chiede di essere collocato in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 6 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 51262 del 04/05/2017 con la quale si comunica al Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, tra gli altri, che il Sig. Figlia Francesco Paolo ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art.52, comma 6 della l.r. n. 9/2015 e maturerà i requisiti per il diritto alla pensione in base alla disciplina previgente al citato d.l. n. 201/2011 in data 28/12/2017;
- VISTA la nota prot. n. 27478 del 30/05/2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura dalla quale si evince che il summenzionato dipendente non risulta tra il personale contingentato ai sensi dell'art. 52, comma 7 della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 124425 del 09/11/2017 con la quale si comunica al dipendente che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dall'1/01/2018;
- VISTO il DA n. 2055 del 30/06/1987, registrato alla Corte dei Conti il 02/11/1987, reg. n. 29, fgl. n. 131, con il quale il predetto dipendente è stato nominato a decorrere dall'1/06/1985 nella qualifica di Assistente tecnico, assumendo effettivo servizio data 02/01/1980;
- VISTO il DDR n. 3010 del 07/08/1998 con il quale al Sig. Figlia Francesco Paolo sono stati ricongiunti ai fini di quiescenza anni 5, mesi 4 e giorni 29 quale periodo di servizio non di ruolo presso l'Amministrazione Regionale dal 02/01/1980 al 31/05/1985;
- VISTO il DDG n. 1628 del 13/02/2004 con il quale il Sig. Figlia Francesco Paolo, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 10/2001 è stato collocato nella categoria "D" con decorrenza 01/12/2001;
- VISTO lo stato matricolare militare;
- VISTO lo stato matricolare della Regione Sicilia;

ACCERTATO che il Sig. Figlia Francesco Paolo alla data del 31/12/2017 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni 61 mesi 7 e giorni 2 e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione regionale dall'1/06/1985 al 31/12/2017	32	6	29
Servizio ricongiunto (DDR n. 3010 del 07/08/1998)	5	4	29
Servizio militare dal 20/04/1977 al 19/07/1978	1	3	0
Totale anzianità contributiva utile a pensione	39	2	28

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso del dipendente non è inferiore al limite di 97,6 prescritto per la quota;

RITENUTO pertanto di poter procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dall'1 gennaio 2018, è risolto il rapporto di lavoro del Sig. FIGLIA FRANCESCO PAOLO, nato a Petralia Sottana il 28/05/1956, categoria "D" e, contestualmente, lo stesso è cancellato dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 6 della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2

Qualora il dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, allo stesso è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sottoposto al visto della Ragioneria Centrale, ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99, sarà pubblicato sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, che costituisce condizione di validità del titolo legittimante.

Palermo, li 23 NOV 2017

IL DIRIGENTE GENERALE

L. Giannanco

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Giovanni Angileri)

IL COLLABORATORE
(Dott.ssa Rosa Scimeca)

